



*Ministero per i beni
e le attività culturali
e per il turismo*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
via Tasso, 46 - Salerno

ALLA DIREZIONE GENERALE ABAP

SERVIZIO V – TUTELA DEL PAESAGGIO

VIA DI S. MICHELE, 22

00153 ROMA

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

prot. 22084 Cl.

Oggetto: Risposta alle osservazioni riguardanti l'integrazione, ai sensi dell'art.141bis del D.L.vo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico, dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA) di cui al D.M. 8.11.1968, con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato. PRECISAZIONI .

Si fa seguito alla nota prot. 21902 del 9.10.2019, con la quale lo scrivente ufficio ha trasmesso a codesto Servizio V della DG-ABAP la risposta alle osservazioni riguardanti l'*Integrazione ai sensi dell'art. 141bis del D. Lgs. 42/2004 della vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta(SA) di cui al D.M. 8.11.1968, con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare i la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio tutelato*, e alle interlocuzioni intercorse per le vie brevi nella stessa data quale chiarimento, per confermare quanto segue.

Al punto n. 8, in risposta alle osservazioni pervenute da parte del Comune di Pisciotta, laddove si dice che la richiesta viene parzialmente accolta e si elencano i tre punti accolti:

- per quanto riguarda il primo alinea, si precisa che la possibilità di adeguamento dei servizi centralizzati era già prevista dalla normativa d'uso per i campeggi stagionali, ed è stata accolta anche per i villaggi turistici;
- per quanto riguarda il secondo alinea, si conferma che è stato leggermente modificato il testo della normativa d'uso, inserendo al c. 7 dell'Art. 1 la specifica *Sono altresì fatti salvi due brevissimi tratti di strada, uno carrabile che consentirà di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario, e la parte settentrionale di via Acquabianca), e l'altro pedonale, che permetterà sul versante ovest di bypassare la galleria ferroviaria, lasciata al solo traffico carrabile;*
- per quanto riguarda il terzo alinea, la *possibilità di creare limitate e puntuali nuove attrezzature turistiche...con esclusione di quelle previste negli uliveti* si riferisce a localizzazioni nella parte non oggetto dell'attuale vestizione, ovvero nelle aree perimetrate all'interno del vincolo ma che non rientrano né nel *Paesaggio agrario di alto valore storico e identitario* (identificate come zone E2-E3-E4-E5 ed E6 nel PRG vigente), né nel *Paesaggio agrario* (identificate come zone E1 del PRG vigente), né *nella fascia di rispetto di metri 100 dalle torri costiere* elencate all'art. 4, né *nella fascia di rispetto di metri 30 dalla ferrovia storica*, e si riferisce in particolare alla parte alta della frazione di Caprioli, dove già esiste un edificio recente e pertanto un numero limitato di nuove piccole volumetrie a destinazione turistica – inserite in prossimità delle aree



già edificate, senza aprire nuovi fronti di dispersione edilizia – non provocherebbe un significativo impatto e consentirebbe al tempo stesso di contemperare l'esigenza di espansione turistica e sviluppo socio-economico, con creazione di nuovi posti di lavoro per la comunità locale, con la salvaguardia delle caratteristiche peculiari del paesaggio tutelato, il cui notevole interesse pubblico è riconosciuto dal D.M. citato.

Il Soprintendente
Arch. Francesca Casule

